TRIBUNALE DI MASSA

causa n. 1987/23 RG

Udienza del 20.7.26

Sono presenti, via teams, gli avv.ti [redacted]

Il Giudice, visto l'art. 281-*sexies* cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

Le parti concludono come da fogli di conclusioni depositati, si riportano ai propri scritti ed alle proprie verbalizzazioni ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Massa, Sezione civile**, in composizione monocratica, nella persona del giudice **Michele Fornaciari**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado** n. **1987/23 RG**, fra le seguenti parti:

- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

[redacted]

[redacted] *[...]*

Controparte_1

- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

Controparte_2

Conclusioni

Le parti hanno concluso come sopra.

Oggetto del processo

Gli attori hanno dedotto quanto segue.

Nella mattina del 17 gennaio 2018 *Persona_1* in esecuzione di un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), venne prelevata dalla propria abitazione in [redacted] e condotta coattivamente presso il [redacted] a

[redacted] Qui *Persona_1* venne sottoposta a un dato trattamento curativo farmacologico e dopo poco, improvvisamente, perse i sensi e cadde a terra procurandosi gravissime lesioni fisiche.

Indi *Persona_1* venne trasportata d'urgenza a [redacted] presso l'ospedale [redacted] ove la stessa cadde in uno stato comatoso.

Da qui *Persona_1* nel mese di Febbraio dell'anno 2018, venne trasferita presso il S.O.D. GRAVI CEREBROLESI a [redacted] di [redacted] infine, nel Maggio 2018 a [redacted] presso la Casa di Cura e RSA M.D. [redacted] ove la medesima, caduta in uno stato vegetativo durato un intero anno, spirò inesorabilmente in data 18/06/2019.

Gli attori – [redacted] e *Controparte_3* genitori e *Controparte_1* sorella di *Persona_1* nonché tutti eredi della stessa – contestato sia la sussistenza dei presupposti del tso, sia l'adeguatezza del trattamento farmacologico somministrato alla figlia/sorella, sia il mancato controllo circa i movimenti di quest'ultima, e sostenendo la causalità fra tali carenze e la caduta, e quindi la morte, della stessa, hanno conseguentemente chiesto il risarcimento del danno, sia *jure hereditatis* sia *jure proprio*.

La convenuta ha difeso l'operato dei sanitari, sostenendo l'assenza di omissioni e/o errori da parte loro, ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.

Motivi della decisione

1. La responsabilità.

I ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni del ct di parte convenuta), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, hanno concluso nel senso della sussistenza di una malpratica medica nell'operato dei sanitari della *Cont*

Per riportare unicamente le conclusioni della predetta relazione (alla quale peraltro si rinvia più in generale), i ctu hanno infatti ritenuto quanto segue.

Dall'esame della documentazione clinica emergono i seguenti scostamenti dalle buone pratiche assistenziali:

Carenza anamnestica: mancata acquisizione della storia farmacologica e clinica pregressa, elemento essenziale per la corretta impostazione terapeutica e la stratificazione del rischio;

Modalità di somministrazione: somministrazione di due dosi ravvicinate di aloperidolo (6 mg totali in 2h20') in paziente con storia farmacologica ignota, senza applicazione del principio "start low, go slow";

Mancato monitoraggio: assenza di controllo dei parametri vitali/rivalutazione clinica nel periodo intercorso tra le somministrazioni di terapia farmacologica, nonostante il noto rischio di ipotensione ortostatica;

Tali elementi configurano profili di negligenza nella condotta assistenziale.

[…]

Applicando il criterio civilistico del "più probabile che non", si ritiene che la condotta sanitaria (somministrazione di aloperidolo senza adeguato monitoraggio e senza adozione di precauzioni in paziente con storia farmacologica ignota) abbia avuto incidenza causale sulla caduta e, conseguentemente, sul trauma cranico che ha determinato lo stato vegetativo e, in ultima analisi, il decesso.

Pertanto [s]i ritiene che la condotta colpevolmente tenuta (omissiva sotto il profilo del monitoraggio e dell'informazione) abbia cagionato la caduta traumatica, mentre una diversa condotta conforme alle leges artis (monitoraggio parametri vitali, riposo a letto, sorveglianza) avrebbe prevenuto l'evento o mitigato le conseguenze.

La convenuta deve dunque essere senz'altro ritenuta responsabile della morte di *CP_1*

[...]

2. Il danno ed il risarcimento.

Premesso che la domanda è stata proposta sia *jure hereditatis* sia *jure proprio*, per quanto riguarda il risarcimento *jure hereditatis* occorre innanzitutto chiarire che esso deve essere senz'altro riconosciuto in generale, a prescindere cioè dalla sopravvivenza o meno del soggetto per un periodo di tempo apprezzabile dopo prima della morte. A diversamente ritenere, si dovrebbe infatti ammettere che, mentre la lesione della salute viene risarcita, altrettanto non vale per la lesione massima, rappresentata dalla morte; conclusione questa che è manifestamente contraddittoria e che non pare dunque ragionevolmente sostenibile. Né, in contrario, vale osservare che con la morte viene meno la soggettività della persona. Questo non impedisce infatti che il diritto nasca direttamente in capo alla massa ereditaria, non diversamente da quanto accade laddove un qualunque danno venga provocato nella sfera giuridica di un soggetto nel momento esatto della morte di quest'ultimo.

Per quanto concerne la quantificazione, premesso che essa non può che essere operata sulla base di un criterio equitativo, la soluzione più equilibrata appare quella di parametrare il risarcimento al doppio di quello che spetterebbe al soggetto deceduto a titolo di risarcimento per invalidità permanente al 100 %.

Ciò premesso, e considerato che *ex* art. 138 d. lgs. 209/2005 (espressamente richiamato in materia di responsabilità medica dall'art. 3[3] d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012, e poi dall'art. 7[4] l. 24/17), come attuato (mediante richiamo dell'art. 139 del medesimo d. lgs.) dal dpr 12/2025 ed aggiornato all'aprile 2025 (decorrenza dell'adeguamento del citato art. 139, operato dal d.m. 18.7.25), la somma da liquidare per invalidità permanente al 100 % sarebbe pari ad € 800.481,82, ne consegue che il risarcimento in questione deve essere quantificato in € (800.481,82 x 2 =) 1.600.963,64, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla pubblicazione della presente decisione, somma questa con riferimento alla quale gli attori, in quanto eredi, sono creditori in solido.

Passando al risarcimento *jure proprio*, che la privazione di un familiare, a maggior ragione laddove questo riguardi una persona tanto affettivamente vicina quanto la figlia/sorella, dia luogo ad un danno non patrimoniale risarcibile è un dato ormai sicuramente acquisito, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale. Sul punto non occorre dunque dilungarsi.

Per quanto concerne la quantificazione, premesso che anche a questo proposito essa non può che essere operata sulla base di un criterio equitativo, il metodo più oggettivo per operarla appare quello di parametrare il danno ad un'invalidità permanente del familiare del soggetto deceduto, invalidità da quantificare in base all'intensità del legame affettivo ed al tipo ed alla frequenza dei rapporti con quest'ultimo, e dunque, in sostanza, alla concreta ripercussione della morte sulle condizioni psicologiche e sullo stile/abitudini/qualità di vita del familiare.

In tale ottica, considerato che in questione è la figlia e sorella degli attori, appare equo parametrare il danno di questi ultimi quanto ad [redacted] ed a *Controparte_3* ad un'invalidità del 40 %, quanto ad *Controparte_1* ad un'invalidità del 30 %.

Su tale base, la somma da liquidare, *ex* art. 138, cit., è pari quanto ad [redacted] ad € 155.330,53, quanto a *Controparte_3* ad € 157.578,08, quanto ad *Controparte_1* ad € 117.675,25, per tutti oltre rivalutazione dall'aprile 2025 (data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla pubblicazione della presente decisione.

Tanto sulla somma spettante a titolo di danno *jure hereditatis* quanto su quella liquidata a titolo di danno *jure proprio*, sono poi dovuti, dalla data della morte della figlia/sorella degli attori al saldo, gli interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284[4] cc), i quali dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sugli importi liquidati (quanto al danno *jure herditatis* € 1.600.963,64 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione, quanto al danno *iure proprio* € 155.330,53, € 157.578,08 ed € 117.675,25 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tali importi alla data della morte, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato.

3. Sulle spese.

Le spese, anche della mediazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

condanna la convenuta a versare agli attori in solido, a titolo di danno *jure hereditatis*, la somma di € 1.600.963,64 oltre rivalutazione e interessi come indicato;

condanna la convenuta a versare agli attori, a titolo di danno *iure proprio*, le somme, quanto ad [redacted] di € 155.330,53, quanto a *Controparte_3* di € 157.578,08, quanto ad *CP_1* *[...]* i € 117.675,25, oltre rivalutazione e interessi come indicato;

condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, anche della mediazione che liquida in € 40.000,00 per compenso del difensore ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come

liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge, e che distrae a favore del difensore antistatario.

Michele Fornaciari